



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 30 – 01 OTTOBRE 2026

Riunione del 23 Settembre 2026

05_26_27 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- **Sig. M. S. in qualità di Direttore Sportivo della BUSNAGO VOLLEYBALL TEAM**
- **BUSNAGO VOLLEYBALL TEAM in persona del Presidente p.t.**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Andrea Ordine Presidente f.f.
- Avv. Andrea Varano Componente
- Avv. Innocenzo Di Manno Componente

Si è riunito per la discussione del procedimento disciplinare a carico di:

- **M. S., in qualità di Direttore sportivo della Busnago Volleyball Team, per aver inviato in data 11.09.2024 alla ASD Pallavolo Agrate una comunicazione con la quale rappresentava la rinuncia del Sodalizio al premio di compensazione dovuto per le atlete A. S., B. M. e C. A., pur non risultando munito di specifici poteri rappresentativi o delega idonea a disporre dei diritti patrimoniali della società, così ingenerando nel Sodalizio destinatario l'affidamento circa l'insussistenza dell'obbligo di pagamento del premio di compensazione, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 18 Statuto FIPAV; art. 18 RAT FIPAV, artt. 1, 74, Reg. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav;**
- **Busnago Volleyball Team, in persona del Presidente p.t., per i fatti contestati al proprio Direttore Sportivo M. S., con violazione delle seguenti disposizioni: art. 18 Statuto FIPAV; artt. 2 RAT FIPAV, artt. 1, 74, 76, comma 2, Reg. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav.**

Risultavano collegati in modalità videoconferenza il sostituto procuratore Avv. Vincenzo Maccarone nonché il Presidente della società sig. S. G. assistito dal difensore Avv. Massimo della Rosa.

Il procuratore federale illustrava l'atto di deferimento concludendo per la sanzione di € 500,00 per la società e della sospensione per mesi quattro del tesserato M. S..

All'esito della discussione il collegio si ritirava in Camera di consiglio ed al termine leggeva il dispositivo fissando in giorni dieci il termine per il deposito della sentenza



La Procura Federale FIPAV ricevuto il provvedimento di questo Tribunale per valutare comportamenti disciplinarmente rilevanti a carico degli incolpati, apriva il procedimento svolgendo istruttoria che terminava con il deferimento degli incolpati.

Il Sig. M. S., non presente all'udienza, aveva affidato la propria difesa ad una memoria con la quale sostanzialmente si dichiarava estraneo ai fatti poiché non conosceva le atlete coinvolte nella vicenda e negava di aver inviato la mail di cui al capo di incolpazione; precisava poi che la casella di posta della Direzione Sportiva era accessibile a più soggetti e la relativa password era conosciuta da numerose persone, tra cui il Presidente S. G. che deteneva le credenziali di accesso dei sistemi societari. A sostegno della sua difesa richiama la testimonianza del sig. L. Z., direttore Sportivo di Agrate, che non aveva mai con lui discusso il passaggio delle atlete interessate poiché l'accordo sul premio di compensazione era stato raggiunto direttamente con il Presidente S. G..

Precisava poi che il Presidente S. G. era perfettamente consapevole che una e-mail proveniente dalla Direzione Sportiva, in assenza di specifica delega o mandato, non avrebbe potuto produrre effetti vincolanti in materia economica pertanto anche l'eventuale contenuto della comunicazione richiamata non avrebbe avuto alcuna efficacia negoziale.

Depositava memoria per l'udienza l'Avv. Massimo della Rosa rilevando come la contestata responsabilità della società prevista dal secondo comma dell'art. 76 Reg. Giur. non potesse essere applicata al caso di specie.

Rilevava la difesa come la norma poteva non trovare applicazione in caso di prova contraria e comunque sarebbe stato necessario *"affrontare il tema della intenzionalità o della negligenza in astratto"*; rilevava poi la difesa come la password di accesso alla mail poteva essere impostata e modificata esclusivamente dal Direttore Sportivo e che il Sodalizio era all'oscuro dell'iniziativa del sig. M. S. tesa a comunicare alla A.S.D. Pallavolo Agrate la rinuncia. Altro elemento da valutare era la circostanza che la comunicazione inviata dal direttore era lesiva degli interessi del Sodalizio che aveva addirittura prodotto esposto per ottenere i pagamenti.

Motivi della decisione

La responsabilità del tesserato M. S. appare pienamente provata; la mail oggetto del capo di incolpazione è stata inviata dall'indirizzo della direzione sportiva che, salvo prova contraria, era nella disponibilità del direttore sportivo. A nulla vale la circostanza che la società debitrice abbia precedentemente trattato con il presidente della società per raggiungere un accordo economico poiché il



comportamento disciplinarmente rilevante è quello di aver inviato una comunicazione che avrebbe impegnato la società senza alcuna autorizzazione di chi aveva i poteri per farlo.

Neanche risulta provata la circostanza che la mail potesse essere utilizzata da tutti e comunque la circostanza non potrebbe essere sufficiente quale esimente di responsabilità poiché è lo stesso incolpato che doveva attivare le necessarie cautele per evitare l'evento.

Per quanto riguarda la responsabilità della società, non può essere condiviso quanto dalla difesa sostenuto.

La responsabilità contestata discende dalla mancata attivazione della società per evitare che un proprio associato possa commettere un'azione disciplinarmente rilevante.

Nella fattispecie non risulta dirimente la circostanza che la password di accesso e la mail poteva essere inviata solo dal direttore sportivo; la responsabilità è per aver un proprio associato commesso l'illecito senza una prova che la società abbia compiuto quanto necessario (prova di aver adempiuto ad ogni onere per evitare gli eventi) affinché i propri associati non commettano infrazioni disciplinari.

Per lo stesso motivo neanche può essere valutata la circostanza che la comunicazione del direttore sportivo avrebbe potuto creare un danno alla società.

P. Q. M.

il Tribunale Federale FIPAV dispone:

- 1) La sanzione della sospensione da ogni attività federale per il tesserato M. S. per mesi quattro
- 2) La sanzione della multa a carico del sodalizio Busnago Volley Team, in persona del presidente pro tempore, di € 400,00.

Roma, 01 Ottobre 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 01 Ottobre 2026